

Lo dicono le s.u. civili della Cassazione con una sentenza che regola la competenza fra uffici

DS6901

DS6901

Scissione al tribunale imprese

E' il giudice deputato a decidere in materia di revocatoria

DI DARIO FERRARA

Va rivolta al tribunale delle imprese la revocatoria contro la scissione societaria. E ciò benché l'azione non introduca una controversia tra società, soci e organi dell'ente: investe, comunque, un tipico atto dell'organizzazione societaria laddove c'è un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore; danno che rientra così nel fondamento della pretesa che si fa valere e dunque qualifica il giudizio come relativo a un rapporto societario. Ma in caso d'insolvenza l'azione revocatoria del curatore va proposta al tribunale fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale su tutte le altre in eventuale contrasto, anch'esse inderogabili. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 5089 del 26/02/2025 che regola la competenza fra gli uffici.

Mezzo di conservazione. Spetta in generale alla sezione specializzata del tribunale decidere la controversia sulla revocatoria degli atti di scissione. L'azione di cui all'articolo 2901 Cc, del resto, costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con cui sono resi inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, che arrecano un danno alle ragioni del creditore. In pendenza del fallimento l'azione può essere esperita anche dal curatore a tutela dei crediti della massa.

Connotazione sostanziale. È vero, il potere revocatorio ha una valenza neutra, perché chi lo esercita non è parte di un rapporto interno alla so-

cietà né incide direttamente sull'organizzazione dell'ente. Ma ciò che viene in rilievo nell'esperimento della revocatoria è il danno patito dai creditori della società a causa di un negozio come la scissione che produce effetti traslativi, riducendo la garanzia patrimoniale offerta dal debitore. La competenza del giudice si determina sempre dalla domanda: conta, dunque, che sia proposta un'azione diretta a neutralizzare nei confronti del creditore l'effetto dispositivo dell'atto di scissione. Insomma: la competenza del tribunale delle imprese deve essere affermata in base alla connotazione sostanziale della pretesa azionata, che indirizza la causa verso un accertamento che investe l'atto di scissione come atto interno alla società, sia pure nella prospettiva imposta dalla specificità dell'azione.

Effetto recuperatorio. Secondo i promotori della revocatoria, nella specie, la scissione costituirebbe «l'architrave negoziale» di un'operazione fraudolenta che punta a salvare una delle società dai debiti. In questo caso, tuttavia, la domanda doveva essere proposta in base all'art. 66, r.d. 267/1942 (legge fallimentare) al tribunale di Parma e non al tribunale delle imprese di Bologna. L'azione prevista dalla norma speciale, che un effetto recuperatorio, è promossa dal curatore, che agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore. La competenza del tribunale fallimentare, quindi, prevale anche su quella del tribunale delle imprese, così come prevale ad esempio su quella in materia locatizia.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1746

